

SENATO DELLA REPUBBLICA

8^a COMMISSIONE

(Agricoltura e alimentazione)

MERCOLEDÌ 22 GENNAIO 1958

(92^a Seduta in sede deliberante)

Presidenza del Presidente MENGHI

INDICE

Disegno di legge:

« Disciplina del commercio interno del riso »
(2259-Urgenza) (Seguito della discussione e rinvio):

PRESIDENTE	Pag. 953, 956, 957, 958, 959, 961
ALBERTI	961
ANGELILLI	960, 961
BOSI	954, 959, 960
CARELLI	954, 955, 956, 957, 958
DE GIOVINE, <i>relatore</i>	954, 956, 959, 961
FABBRI	953, 954, 956, 957, 960
MERLIN	955
SALOMONE	958, 960
SERENI	960
VETRONE, <i>Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste</i>	955, 957, 958, 959, 960

La seduta è aperta alle ore 10,15.

Sono presenti i senatori: Bosi, Bosia, Braschi, Carelli, Cerutti, De Giovine, Fabbri, Ferrari, Liberali, Merlin Umberto, Ragno, Ri-

stori, Rogadeo, Salari, Salomone, Sereni e Spagna.

A norma dell'articolo 18, ultimo comma, del Regolamento, i senatori Pallastrelli e Spezzano, sono sostituiti rispettivamente dai senatori Angelilli e Raffaele Pastore.

A norma dell'articolo 25, ultimo comma, del Regolamento, è presente il senatore Alberti.

Interviene il Sottosegretario di Stato per la agricoltura e le foreste Vetrone.

FABBRI, Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Seguito della discussione e rinvio del disegno di legge: « Disciplina del commercio interno del riso » (2259-Urgenza).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Disciplina del commercio interno del riso », iniziata nella seduta del 18 dicembre 1957.

FABBRI. Onorevoli colleghi, per ricollegarmi a quanto dichiarai nell'ultima seduta, non ritengo affatto che il presente provvedimento possa servire ad aumentare il consumo del riso; credo anzi che otterrà l'effetto opposto. Il problema non riguarda la confezione del riso; si tratta piuttosto di far conoscere il riso, nelle sue qualità, proprietà e possibilità di alimento, in modo che esso venga consumato in tutta Italia e cioè anche nelle zone meridionali.

La confezione sigillata non è secondo me di alcuna utilità; anzi, chi non ama fare acquisti ad occhi chiusi, sarà maggiormente restio a comprare pacchi sigillati.

Nel periodo in cui ho diretto la grande organizzazione dei contadini della Lombardia mi sono interessato del problema del riso; e mi rendo conto ora che lo scopo a cui mira il presente disegno di legge è quello di far aumentare il prezzo del cereale con la scusa dello aumentato costo di produzione e confezione; con l'approvazione del disegno di legge, la Commissione si presterebbe dunque soltanto ad aumentare il prezzo del riso.

Si sono avuti provvedimenti per l'olio, l'aceto ed il vermouth, in difesa dei piccoli produttori di quei prodotti; non so però quale diventerebbe, grazie al presente provvedimento, la situazione dei piccoli produttori di riso che dovranno consegnare i loro prodotti all'Ente risi od un Consorzio, i quali sono in grado di vendere il riso alle condizioni previste dal disegno di legge.

Questo provvedimento è stato senza dubbio ispirato dall'Ente risi, che finora non ha saputo assolvere il suo compito di propaganda, di agevolazione del consumo, di esportazione e di miglioramento delle condizioni economiche dei produttori. Concludendo, se erano necessari provvedimenti per l'olio e per l'aceto, essi sono inutili per il riso, per cui le possibilità di frode sono molto ridotte.

DE GIOVINE, *relatore*. Nell'Italia meridionale si consuma riso estremamente scadente ...

FABBRI. Esistono norme che dovrebbero garantire la qualità del riso anche se venduto non sigillato. So bene che nell'Italia meridionale si verificano frequentissime le frodi, ma la vendita è regolamentata da precise disposizioni. Del resto, nulla serve a garantirci dalla disonestà e dalla frode: occorrerebbe aprire tutti i pacchi sigillati, per assicurarsi che contengano prodotti puri!

Vi è, inoltre, un altro problema: alcuni piccoli produttori affidano agli ammassi il loro prodotto; altri preferiscono invece venderlo per proprio conto, per evitare di sottostare alle piccole speculazioni ed agli interventi di mediatori. In quali condizioni verrebbero a trovarsi questi piccoli produttori, qualora noi approvassimo il presente disegno di legge? Sarebbero costretti a vendere il loro riso ai grandi produttori, non avendo la possibilità di pro-

curarsi un'attrezzatura adeguata alle necessità.

Ritengo anche che il presente disegno di legge non possa essere di alcun beneficio per i grandi produttori che consegnano il riso all'Ente risi, perchè, ripeto, con questo provvedimento si otterrà l'unico risultato di diminuire il consumo del riso in Italia. Il disegno di legge in esame è un espediente dell'Ente risi; chi impedisce a questo Ente, cui sono associati tutti i grandi produttori italiani, ed a cui confluisce tutto il riso d'Italia, di provvedere da sé alla confezione dei prodotti? Perchè occorre una legge?

CARELLI. Occorre l'ordine stabilito per legge, come in tutte le cose.

FABBRI. Ma l'ordine esiste già, dal momento che il riso... sfuso deve essere munito di un cartello che ne precisi la qualità ed il prezzo. Ritengo dunque che il presente disegno di legge sia da respingere, e che si debbano consigliare i proponenti di tentare l'esperimento a spese dell'Ente risi, e senza ricorrere alla legge.

Il Governo deve invece provvedere ad assicurare il controllo accurato dei prodotti in vendita. Questa è la sola misura necessaria: una volta assicurato lo scrupoloso e serio controllo nella vendita dei prodotti, ad impedire truffe e frodi, una legge è assolutamente superflua.

BOSI. Leggendo il testo di questo disegno di legge, mi sono chiesto quanti passi indietro compia la legislazione italiana in materia di concorrenza, di abolizione dei sistemi chiusi corporativi, e di benefici ai grossi industriali che hanno a loro disposizione i gruppi bancari!

Il presente provvedimento non tutela i consumatori di riso; la tutela dei consumatori è solo una scusa per raggiungere altri scopi. Il riso non fa parte dei prodotti abitualmente sofisticati, e per i quali è necessario un intervento dello Stato per tutelare il consumatore; e non è neppure uno dei generi per i quali si possa facilmente commettere l'inganno continuato. Il consumatore abituale non si lascia facilmente ingannare sulla qualità di riso; per la sua sicurezza sono sufficienti le normali misure di polizia sanitaria, come quelle applicate per altri prodotti alimentari.

8^a COMMISSIONE (Agricoltura e alimentazione)92^a SEDUTA (22 gennaio 1958)

Il disegno di legge in esame nasconde dunque altri scopi. Quali sono gli industriali che già dispongono dell'attrezzatura per l'applicazione delle norme del disegno di legge, e quali sono quelli che, pur non avendo l'attrezzatura, saranno in grado di ottenere i crediti necessari per procurarsela? Se approvato, il presente disegno di legge segnerebbe la condanna di un gruppo di piccoli e medi industriali, mettendo la loro produzione nelle mani di pochi grandi produttori e il pubblico consumatore non ne avrà alcun vantaggio. Con questa legge noi consegneremo il monopolio delle qualità pregiate di riso nelle mani di poche grandi ditte, senza ottenere alcuna diminuzione del prezzo mentre il distacco tra le qualità pregiate e le comuni aumenterebbe.

Ripeto che il presente provvedimento favorirà soltanto poche ditte privilegiate. Non possiamo approvarlo, se vogliamo tutelare gli interessi di tutti i produttori di riso. Potremo approvarlo soltanto quando sapremo cosa avverrà delle ditte piccole e medie, che oggi ricevono il riso dell'Ente risi per manipolarlo ed immetterlo in commercio, e che non saranno in grado di confezionare il prodotto secondo le norme previste dal presente disegno di legge. Concludendo, non possiamo approvare un provvedimento che crea il monopolio contro gli interessi dei consumatori.

MERLIN. Nel Delta padano viene prodotto riso di primissima qualità, come non viene prodotto in alcuna altra parte d'Italia, grazie alle condizioni del terreno e alla lavorazione particolare. Di qui lo sforzo dei venditori di contrabbandare riso non di prima qualità facendolo passare per riso del Polesine.

Nessuno crede più alla storia che vengano tutelati soltanto i grandi produttori. Tutti sappiamo che una famiglia di coltivatori di riso, anche dei più umili, guadagna in media un milione e mezzo di lire all'anno. Il presente disegno di legge è desiderato, sì, dai grandi produttori, ma anche dai contadini, i quali vogliono tutelata la loro produzione, e vogliono guadagnare il massimo possibile; ciò che è nell'ordine naturale delle cose.

Perciò, dal punto di vista della tutela della qualità del riso, il presente disegno di legge è veramente ottimo.

CARELLI. Non vedo perchè, ogni volta che si prende in esame un disegno di legge, si debba sempre supporre che esso nasconda un lato recondito, voglia sorprendere la nostra buona fede. Il disegno di legge in esame reca i nomi dei Ministri Colombo, Zoli, Gonella e Gava, ed è difficile che presenti aspetti e scopi occulti. Esaminato con obiettività, non si può negare che questo disegno di legge ci permette di vincere la concorrenza estera e di ridurre il numero degli ettari di terreno coltivati a riso. Noi dobbiamo rendere economicamente conveniente la coltura del riso in Italia; per rendere la tale dobbiamo riordinarla, come si è fatto per la viticoltura, cercare di evitare la concorrenza interna, oltre che quella estera, e tentare di stimolare particolarmente il consumo. Per ottenere questo dobbiamo dare al consumatore la garanzia della qualità.

Non vedo quindi perchè dobbiamo respingere il disegno di legge vedendo in esso uno scopo occulto, e trascurando invece il suo evidente fine che, ripeto, è quello di riordinare il settore risicolo in Italia a tutto vantaggio del consumatore.

VETRONE, *Sottosegretario di Stato per la agricoltura e le foreste*. Poichè ho già avuto occasione di illustrare questo provvedimento, voglio aggiungere soltanto poche parole dirette a respingere le insinuazioni che sono state fatte nei riguardi del Governo, che avrebbe avallato un desiderio dei grandi industriali presentando un provvedimento che tornasse a loro vantaggio.

Domando anzitutto al senatore Bosi se ha ricevuto proteste da parte di piccoli e medi industriali a proposito di questo disegno di legge. Fino a questo momento, infatti, al Governo non ne sono pervenute. Eppure, secondo la tesi del senatore Bosi, proprio i piccoli e medi industriali verrebbero ad essere danneggiati dal provvedimento; noi sappiamo, d'altronde, che in altre occasioni si sono avute manifestazioni di protesta anche nel Senato stesso.

Posso assicurare che questo provvedimento è stato fatto proprio con l'intenzione di migliorare quanto più è possibile la disciplina che regola la vendita dei prodotti alimentari. In questo momento sembra molto opportuno disciplinare il commercio del riso, soprattutto perchè

il consumo interno si va orientando verso le qualità pregiate, quindi dobbiamo dare non solo la garanzia della qualità ma anche, e proprio a causa delle preoccupazioni affacciate dal senatore Fabbri per l'aumento di prezzo, la garanzia della congruità del prezzo. Il prezzo deve corrispondere alla qualità effettiva del prodotto.

Io non devo aggiungere altro, se non l'invito che rivolgo alla Commissione di voler passare all'esame degli articoli e quindi all'approvazione del provvedimento così come è stato presentato dal Governo.

DE GIOVINE, *relatore*. Non si vuole, col disegno di legge, escludere la vendita di tutte le qualità di riso creando così un monopolio; si tratta solo di mettere il consumatore in condizione di sapere ciò che acquista venendo a conoscenza della precisa qualità del riso. Se essa è ignorata, non vi è la possibilità di ricorrere contro alcuno, e questo vale soprattutto per la Italia meridionale, dove si tende ad incrementare maggiormente il consumo del riso e dove il consumatore, qualora abbia comprato del riso cattivo, non sapendo che esiste del prodotto migliore, finisce col non comprarne più.

Noi sappiamo, d'altronde, che il riso non può essere venduto direttamente dal produttore, piccolo o grande che sia, poichè per essere immesso sul mercato ha bisogno di una notevole preparazione, diciamo così, meccanica; noi non danneggiamo quindi il piccolo produttore che, per vendere il suo riso, dovrà per forza rivolgersi agli industriali, alle organizzazioni cooperative o ad altri.

Ora occorre fare in modo che il riso che viene prodotto e venduto come « vialone » o « cimone », arrivi come tale sul mercato; e per fare questo è necessaria una disposizione di legge. Mentre ci preoccupiamo di organizzare meglio la nostra produzione, non dobbiamo dimenticare che è nostra aspirazione quella di andare verso mercati più vasti. Bisogna quindi che sia reso fondamentale in Italia il principio che sul mercato si devono immettere prodotti genuini; ma fino al momento in cui la mentalità comune non avrà più bisogno di stimoli legislativi, è necessario che lo Stato intervenga con delle leggi.

Del resto non si vuole fare una preclusione per le varietà inferiori del prodotto a vantaggio di quelle più fini, poichè anche le altre qualità sono ugualmente vendibili; si vuole soltanto fare in modo che il consumatore sia posto in grado di sapere ciò che acquista poichè il consumatore deve abituarsi al gusto del buono e cattivo senza accettare tutto in blocco.

Anzi dirò di più: secondo me questa regolamentazione dovrebbe estendersi anche ad altri prodotti, come ad esempio la pasta, poichè il consumatore dovrebbe essere garantito dalla vendita di ogni specie di prodotto scadente al prezzo della pasta di puro grano duro.

Infine, se, come ha detto il Sottosegretario, questa regolamentazione venisse a pregiudicare la posizione dei piccoli e medi industriali, verso i quali vanno soprattutto le nostre simpatie, potremo sempre modificare il provvedimento con un altro.

PRESIDENTE. Se nessun altro domanda di parlare dichiaro chiusa la discussione generale.

FABBRI. Insisto perchè venga messa in votazione la mia proposta di non passaggio agli articoli.

PRESIDENTE. Metto ai voti la proposta di non passaggio agli articoli presentata dal senatore Fabbri.

(Non è approvata).

Procediamo ora all'esame degli articoli.

Art. 1.

Il nome di riso è riservato al prodotto ottenuto dalla lavorazione del risone con completa asportazione della lolla e successiva operazione di raffinatura.

È vietato vendere prodotto non corrispondente a quello sopra descritto col nome di riso.

CARELLI. In riferimento al primo comma dell'articolo vorrei fare un'osservazione di ordine tecnico. Il lavoro rurale, riguardante il prodotto del riso, finisce con la trebbiatura, mentre la parte industriale comincia con la sbramatura, ovvero la decorticazione della cariosside, sino ad arrivare alla camolinatura.

Evidentemente quando si parla di raffinatura non si tiene conto della camolinatura, operazione susseguente atta a rendere il riso più appetibile, conservibile, omogeneo ed uniforme.

Poichè a noi interessa il settore prettamente industriale della lavorazione, dal momento che il riso, quando esce dalla zona rurale, non è assolutamente adatto all'alimentazione umana, sarebbe logico, secondo me, modificare il primo comma dell'articolo 1 aggiungendo la parola « industriale » alla parola « lavorazione », e sostituendo le parole « e successive operazioni » alle parole « e successiva operazione di raffinatura ». Qualsiasi successiva operazione dopo l'asportazione della lolla, infatti, potrebbe essere garanzia di una certa qualità da immettere sul mercato.

VETRONE, *Sottosegretario di Stato per la agricoltura e le foreste*. Faccio osservare che nell'articolo 1 il legislatore intende praticamente definire come riso quel prodotto derivante dalla lavorazione del risone con la completa asportazione della lolla e con la successiva operazione di raffinatura; quando si è provveduto a queste due operazioni, perciò, il prodotto può chiamarsi riso.

Tutte le successive operazioni, a mio parere, non concorrono a determinare il prodotto riso, ma concorrono a determinarne le qualità e il pregio.

Mi sembra, quindi, che il primo comma dell'articolo 1 possa rimanere nella forma originaria, evitando anche l'aggiunta della parola « industriale ».

CARELLI. Non insisto.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'articolo 1.

(È approvato).

Art. 2.

Le varietà di risone e di riso sono classificate nei seguenti gruppi:

- a) comune;
- b) semifino;
- c) fino;
- d) superfino.

Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste, di concerto con il Ministro per l'industria ed il commercio, verrà determinata la denominazione delle varietà di risone e delle corrispondenti varietà di riso, nonchè la loro attribuzione a ciascun gruppo.

Con lo stesso decreto saranno inoltre stabilite, per il riso, le caratteristiche di ciascuna varietà con la indicazione delle tolleranze consentite e dei relativi limiti.

Il decreto contenente le tabelle portanti le denominazioni e le indicazioni di cui ai precedenti commi deve essere annualmente pubblicato entro il 15 novembre.

FABBRI. Secondo questo articolo le varietà di riso sono classificate nei gruppi: comune, semifino, fino e superfino. Ora, poichè la legge dice che la qualità di riso deve essere stabilita, questa classificazione non mi sembra sufficiente al fine di evitare che una data qualità di riso venga venduta col nome di un'altra. Mi sembra che occorrerebbe precisare meglio il significato e la portata delle parole: comune, semifino, fino e superfino.

VETRONE, *Sottosegretario di Stato per la agricoltura e le foreste*. Mi sembra non vi sia dubbio che tale precisazione è contenuta nel secondo comma dell'articolo stesso. Mentre nel primo comma, infatti, vengono classificate in gruppi le varietà di riso e di risone, e mi pare molto opportuno che sia conservata la denominazione di riso proprio per andare incontro ai piccoli produttori, il secondo comma stabilisce che verrà determinata la denominazione delle varietà di risone e delle corrispondenti varietà di riso, nonchè la loro attribuzione a ciascun gruppo; ovvero a ciascun gruppo di comune, semifino, fino e superfino.

FABBRI. Non insisto.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'articolo 2.

(È approvato).

Art. 3.

È vietato qualsiasi trattamento del riso con agenti chimici o fisici o con l'aggiunta di qual-

siasi sostanza organica ed inorganica che possa modificarne il colore naturale o comunque alterarne la composizione naturale.

Sono consentiti i normali trattamenti per la lavorazione a camolino con uso di olii vegetali e commestibili e di olii di vasellina inodori e incolori per la lavorazione a brillato con glucosio e talco.

Sono tuttavia consentiti i trattamenti tipo « parboiled, convertite » o simili diretti a conservare al riso le sue proprietà originarie e migliorarne in cottura la resistenza allo spapolamento.

Sono pure consentiti i trattamenti tipo oneminute a « riso soffiato » e quelli tendenti ad ottenere l'arricchimento o la vitaminizzazione del riso, salva la osservanza delle disposizioni vigenti in materia d'igiene e sanità.

CARELLI. Mi sembra che le parole « organica ed inorganica » al primo comma dell'articolo siano pleonastiche.

È evidente che, in natura, le sostanze sono inorganiche e organiche, e inoltre le eccezioni vengono stabilite ai commi successivi. Io propongo perciò che le suddette parole vengano soppresse.

PRESIDENTE. Come i colleghi hanno udito, il senatore Carelli propone di sopprimere, al primo comma, le parole « organica ed inorganica ».

Metto ai voti l'emendamento soppressivo presentato dal senatore Carelli.

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 3 con l'emendamento testè approvato.

(È approvato).

Art. 4.

È vietato vendere, porre in vendita o comunque immettere al consumo:

a) miscele di risi superfini, fini, semifini e comuni: per i primi tre gruppi è vietata la miscela di varietà anche se appartenenti allo stesso gruppo;

b) riso scondizionato o alterato o comunque tale da non essere atto all'alimentazione umana.

CARELLI. Mi pare sia un difetto dell'articolo il non tener conto del riso comune, che è commerciabile e quindi alimentare. Io proporrei di togliere dalla lettera a) le parole « per i primi tre gruppi », dicendo soltanto: « è vietata altresì la miscela di varietà anche se appartenenti allo stesso gruppo ».

L'attuale dizione sarebbe in contrasto con il testo dell'articolo 5 che dice che per la vendita occorre indicare: a) il gruppo di appartenenza (comune, semifino, fino e superfino); b) la varietà. Dato che nella lettera a) viene compreso il riso comune e nella lettera b) si parla della varietà, è logico che nel gruppo comune si deve considerare « la » varietà e non « le » varietà.

Vorrei, in sostanza, che venisse esteso anche per il gruppo comune l'obbligo di considerare la sola varietà, altrimenti le caratteristiche di omogeneità sparirebbero.

VETRONE, *Sottosegretario di Stato per la agricoltura e le foreste*. Lo spirito della legge è quello di tutelare le qualità pregiate. Escludendo anche le miscele fatte con le varietà del gruppo comune, ho l'impressione che facciamo il danno di quei produttori che non producono risi pregiati, poichè è chiaro che vi saranno dei risi comuni che, non potendo entrare in miscela, resteranno invenduti.

Ad ogni modo mi rimetto al parere della Commissione.

CARELLI. Come ripeto, la mia osservazione è basata sul fatto che, secondo me, le parole « per i primi tre gruppi », alla lettera a) dell'articolo 4, sono in contrasto con la dizione dell'articolo 5 che alla lettera a) impone di indicare sull'apposito cartellino il gruppo di appartenenza, compreso quello comune, e alla lettera b) impone di indicare la varietà.

Se noi accettiamo la dizione dell'articolo 4, dobbiamo allora modificare la lettera b) dell'articolo 5 sostituendo le parole « la varietà » con le parole « le varietà ».

SALOMONE. È esatto.

DE GIOVINE, *relatore*. Si potrebbe, come ha detto il senatore Carelli, lasciare invariato l'articolo 4 modificando la lettera b) dello articolo 5.

CARELLI. Potrebbe forse anche considerarsi la dizione « la varietà » in senso generale capace di comprendere tutte le varietà in senso generico, ma in questo caso occorrerebbe specificarlo.

BOSI. Io sono dell'opinione che si debba modificare il testo dell'articolo 4, in modo che non venga ammessa la miscela neppure per le qualità comuni.

PRESIDENTE. Come i colleghi hanno udito, il senatore Carelli propone di sostituire la lettera a) con la seguente:

a) miscele di risi superfini, fini, semifini e comuni; è vietata altresì la miscela di varietà anche se appartenenti allo stesso gruppo;

Metto ai voti l'emendamento sostitutivo presentato dal senatore Carelli.

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 4 con l'emendamento testè approvato.

(È approvato).

Art. 5.

Chiunque vende, pone in vendita o comunque mette in commercio il riso deve confezionarlo in imballaggi sigillati, recanti sul sigillo o sulla confezione la denominazione della ditta produttrice o confezionatrice. I sigilli devono essere confezionati in modo che in seguito all'apertura siano resi inservibili.

Su apposito cartellino assicurato da sigillo o sull'imballaggio devono essere indicati nell'ordine, con caratteri chiaramente leggibili ed alti almeno un centimetro:

a) il gruppo di appartenenza (comune, semifino, fino e superfino);

b) la varietà.

Sono tollerate denominazioni locali o di fantasia, purchè riportate sullo stesso verso su

cui figurano le indicazioni obbligatorie, e purchè con caratteri di dimensioni non superiori a quelli delle diciture obbligatorie.

Non sono ammesse indicazioni o raffigurazioni che siano tali da potere indurre in errore l'acquirente.

Sono considerati come posti in vendita tutti i quantitativi di riso che si trovano nei magazzini delle ditte produttrici quando siano in confezioni sigillate, nonchè tutti i quantitativi che si trovano nei locali di vendita, nei magazzini o nei depositi del commerciante all'ingrosso e al dettaglio.

È consentita la vendita al dettaglio di riso sfuso, purchè siano rispettate le disposizioni di cui al successivo articolo 7.

I quantitativi di riso comune in trasferimento, quando non destinati a industrie di lavorazione, sono considerati posti in vendita.

Il senatore Bosi ha proposto la soppressione di questo articolo.

BOSI. Dopo il mio intervento precedente, una ulteriore spiegazione mi pare superflua. Comunque a mio avviso l'articolo 5 può essere soppresso senza danneggiare l'insieme del disegno di legge. In questo articolo si trovano espressi gli stessi concetti che negli altri, salvo l'aggiunta dell'obbligo, a chiunque venda il riso, di immetterlo in commercio in imballaggi confezionati e sigillati. Si fa apparentemente soltanto ai venditori di riso obbligo di rispettare la legge, ma essa deve essere rispettata da tutti indipendentemente da questo anche in virtù degli articoli. Questo articolo rende la legge sospetta: pare cioè che si voglia dare a qualche ditta la possibilità di monopolizzare il prodotto fino mentre per la salvaguardia dei consumatori vi sono gli altri articoli.

Lo Stato è incaricato di far rispettare la legge; se qualcuno immette in vendita miscele, vi sono leggi che lo proibiscono...

VETRONE, *Sottosegretario di Stato per la agricoltura e le foreste*. Credo che il senatore Bosi non abbia letto attentamente l'ultimo comma dell'articolo 5 di cui propone la soppressione. Quel comma rappresenta la smentita alle sue affermazioni, consentendo la vendita di riso sfuso, il che significa che non tutto il riso dev'essere venduto in imballaggi. Il prov-

8ª COMMISSIONE (Agricoltura e alimentazione)

92ª SEDUTA (22 gennaio 1958)

vedimento tende a portare una maggiore disciplina nel commercio del riso, mentre il vostro Gruppo politico ritiene che esso serva soltanto a costituire monopoli a favore dei grandi industriali del Nord. Si ha invece la garanzia contro questo sospetto.

BOSI. Ma se si danno le migliori qualità in mano ai grandi produttori e si lascia che il resto venga trattato come si vuole, si costituisce automaticamente il monopolio!

VETRONE, *Sottosegretario di Stato per la agricoltura e le foreste*. Vi sono norme anche per il riso sfuso, come ho già fatto notare.

ANGELILLI. In seguito al chiarimenti del Sottosegretario di Stato ritengo anche io che questo articolo costituisca una garanzia per il consumatore.

FABBRI. L'articolo 5 dice che chiunque metta in vendita o comunque metta in commercio il riso deve confezionarlo in imballaggi sigillati. Poi, al penultimo comma, consente la vendita al dettaglio. L'articolo 7 precisa le modalità per la vendita al dettaglio. Ma se l'articolo 5 vieta la vendita al dettaglio, e poi consente la vendita di riso sfuso, viene lasciata completa libertà ai venditori di scegliere la modalità di vendita, restando inoperante la legge!

VETRONE, *Sottosegretario di Stato per la agricoltura e le foreste*. Si tratta di due passaggi diversi. Il dettagliante può acquistare il riso dal grossista solo se esso è presentato nelle forme precisate all'inizio dell'articolo 5, imballato e munito delle indicazioni necessarie. Ma può in seguito vendere il riso acquistato al dettaglio, secondo le condizioni dell'articolo 7, ossia con cartello indicante prezzo e qualità del prodotto. In tal modo il dettagliante è garantito sulla qualità del prodotto, e a sua volta dà garanzia al consumatore. Forse la dizione non è chiara, ma ritengo questa sia l'interpretazione esatta.

FABBRI. Ma allora c'è una contraddizione!

SALOMONE. Quella dell'imballaggio è una regola generale; poi viene la norma particolare per la vendita al minuto.

FABBRI. Allora il dettagliante è autorizzato a rompere i sigilli ed a vendere sfuso il riso che ha acquistato imballato. In ogni caso la dizione è poco chiara...

BOSI. Il primo comma dell'articolo 5 riguarda anche la vendita al dettaglio; vi si parla infatti di chiunque vende, pone in vendita o comunque mette in commercio...

SALOMONE. Ma poi viene fatta l'eccezione per il riso sfuso.

SERENI. La dizione dovrebbe essere solo « chiunque mette in commercio », perchè questo indica il passaggio dal produttore al commerciante. L'articolo 5 dice infatti che sono considerati come posti in vendita anche i prodotti venduti al dettaglio, ed allora vi è contraddizione tra le due espressioni. Anche il riso venduto al minuto dev'essere sigillato, se si vuole ottenere effettivamente la garanzia del consumatore, altrimenti il dettagliante avrebbe la garanzia di ricevere il prodotto puro, ma poi potrebbe effettuare tutte le miscele a suo piacimento; e l'unica tutela del consumatore sarebbe l'eventuale contravvenzione.

SALOMONE. Si parla di quantitativi che si trovano in magazzini e depositi; per questi è concessa la vendita al dettaglio.

VETRONE, *Sottosegretario di Stato per la agricoltura e per le foreste*. Ritengo che l'esatta interpretazione di questa dizione poco chiara sia quella da me fornita. Comunque propongo che sia rinviato il seguito della discussione del presente disegno di legge, perchè non credo si possa procedere all'approvazione degli articoli successivi a quello in esame, i quali sono in contrasto con esso.

SERENI. Sono d'accordo con il rappresentante del Governo. Non è chiara neppure la intenzione del redattore del disegno di legge in esame, perchè con l'attuale formulazione non sono affatto tutelati gli interessi del con-

8^a COMMISSIONE (Agricoltura e alimentazione)92^a SEDUTA (22 gennaio 1958)

sumatore, anche se sono garantiti quelli del dettagliante, il che è inutile, dal momento che il commerciante difficilmente si lascia ingannare sulla qualità del prodotto che acquista. Ma chi ha bisogno di una vera tutela è il consumatore. Sarebbe necessaria una disposizione che rendesse obbligatorio l'imballaggio per la vendita al dettaglio.

DE GIOVINE, *relatore*. Si voleva tutelare il commerciante, oltre che il consumatore. Ma effettivamente il commerciante è un uomo pratico, e sa distinguere senza difficoltà i vari tipi di riso.

ANGELILLI. Mi associo alla proposta del Sottosegretario di sospendere la discussione del disegno di legge, per avere il tempo di studiare una formulazione che consenta la tutela degli interessi del dettagliante e di quelli del consumatore.

ALBERTI. Come estensore del parere della Commissione igiene e sanità sul disegno di legge, mi riservo di dare in seguito un piccolo contributo a questa discussione.

PRESIDENTE. Interpretando il desiderio della Commissione, favorevole alla proposta del Sottosegretario di Stato, rinvio il seguito della discussione degli articoli del presente disegno di legge alla prossima seduta.

Non facendosi osservazioni, così rimane stabilito.

La seduta termina alle ore 11,40.

DOLF. MARIO CARONI

Direttore dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari.